



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 73 del 09/07/2021

Proposta n. 968/2021

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI RIVERGARO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 31.7.2020. FORMULAZIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Rivergaro ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 14 e n. 15 del 29.3.2019, in vigore dall'8.1.2020;
- con note n. 930 e n. 933 del 20.1.2021 (pervenute ai prot. prov.li n. 1373-1374-1375 del 21.1.2021) il Comune ha trasmesso gli elaborati relativi ad una Variante al suddetto RUE adottata con atto di Consiglio comunale n. 33 del 31.7.2020;
- la Variante proposta riguarda la correzione di errori materiali contenuti in cartografia (varianti V1, V2, V3 e V4) con lievi modifiche alle perimetrazioni degli ambiti d'intervento e alle Norme, rispetto alle quali vengono effettuate anche modifiche alle caratteristiche edilizie e ai dettagli costruttivi (Norme tecniche – parte edilizia e parte urbanistica); la Variante propone inoltre la riclassificazione di un ambito da "APC 4.1 Ambiti produttivi previsti dal PRG vigente (Art. 6.22 di PSC)", parte del territorio urbanizzabile, a "APC2 – Ambiti produttivi comunali di integrazione";
- dalla verifica sulla documentazione pervenuta è emerso che la stessa fosse incompleta e pertanto, con nota prov.le n. 3907 del 18.2.2021 sono state richieste alcune integrazioni;
- le integrazioni sono state trasmesse con nota comunale n. 5975 del 7.5.2021, registrata al prot. n. 11336 del 7.5.2021, e pertanto da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente provvedimento di competenza;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1°

gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti alla pianificazione urbanistica vigente, quale è il caso della Variante al RUE in esame;

- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti e, a norma dell'art. 5, comma 7, lett. b) della L.R. n. 20/2000, nell'ambito delle riserve nel caso si tratti di Piani Operativi Comunali;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni dei Piani con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere contestualmente all'esame dei Piani stessi;

Tenuto inoltre conto che, relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale prevista dal D.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000, dalla documentazione tecnica trasmessa dal Comune si evince che le aree di Variante V1, V3 e V4 rientrano nei casi di esclusione dalla valutazione stessa previsti al comma 5 del già citato art. 5, mentre per l'area V2, essendo non conforme al PSC, come rilevato nell'inerente riserva contenuta in Allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Rivergaro, variante RUE C.C.n.33-2020 riserve") parte integrante e sostanziale del presente atto, non si è proceduto ad alcuna valutazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006;

Acquisite:

- la dichiarazione del competente Responsabile comunale datata 20.1.2021 circa l'insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla Variante, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati (note datate 31.10.2020);
- l'attestazione del competente Responsabile comunale datata 3.2.2021 circa l'avvenuta comunicazione alle Autorità ambientali dell'adozione della Variante al RUE;
- la copia dell'avviso di adozione e deposito della Variante, pubblicato sul Burert n. 316 del 16.9.2020 (parte seconda);

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" si è basata sugli elaborati di Variante di cui all'Allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Rivergaro, variante RUE C.C.n.33-2020 elenco elaborati"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE in questione, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000, riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Rivergaro, variante RUE C.C.n.33-2020 riserve"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento della riserva relativa agli studi sismici di "terzo livello di approfondimento" ai sensi delle direttive regionali in materia;

Dato atto che concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modifiche;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'“Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630”, integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30.11.2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE del Comune di Rivergaro adottata con atto di Consiglio comunale n. 33 del 31.7.2020, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Rivergaro, variante RUE C.C.n.33-2020 riserve"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale prevista dal D.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000, tenuto conto della documentazione tecnica prodotta dal Comune, le aree di Variante V1, V3 e V4 rientrano nei casi di esclusione dalla valutazione stessa previsti al comma 5 del già citato art. 5, mentre per l'area V2, essendo non conforme al PSC, come rilevato nell'inerente riserva contenuta nel citato Allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Rivergaro, variante RUE C.C.n.33-2020 riserve") parte integrante e sostanziale del presente atto, non si è proceduto ad alcuna valutazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al RUE del Comune di Rivergaro di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento della

riserva relativa agli studi sismici di "terzo livello di approfondimento" ai sensi delle direttive regionali in materia;

4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo fa riferimento ai contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Rivergaro, variante RUE C.C.n.33-2020 elenco elaborati") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Rivergaro;
6. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante al RUE approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

Allegato 1 – Rivergaro, elaborati V. RUE adottata CC 33-2020

DENOMINAZIONE ELABORATO	SCALA
Relazione illustrativa	/
Parte I del RUE – definizioni, con variazioni in rosso	/
Parte II del RUE – norme edilizie, con variazioni in rosso	/
Parte II del RUE – norme urbanistiche, con variazioni in rosso	/
Cartografia: legenda e stralci	/

RISERVE

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. La proposta di modifica "V2", ossia la riclassificazione dell'ambito "APC 4.1 - Ambiti produttivi previsti dal PRG vigente (Art. 6.22 di PSC)" come "APC2 – Ambiti produttivi comunali di integrazione", non risulta CONFORME alle previsioni e alle disposizioni del PSC vigente che individua la suddetta area fra i nuovi ambiti di trasformazione ubicati nel territorio urbanizzabile (vd: Tav. 1a "Ambiti e trasformazioni territoriali" - scala 1:5000).

ASPETTI CONDIZIONANTI – TAVOLA DEI VINCOLI

2. Relativamente alle aree di Variante V2 e V4, essendo le stesse interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004, in un eventuale fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 146 del suddetto decreto.

COMPATIBILITA' CON IL PTCP

3. In un'eventuale fase attuativa degli interventi nelle aree di variante V1, V3, e V4, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio n.2, n.5 e n.6) del PTCP.

Norme tecniche RUE Parte II (Norme Edilizie)

4. Art. 1.1.5 Rapporti con altri piani e regolamenti comunali
A seguito della modifica introdotta, si ritiene opportuno ribadire all'interno del presente articolo che le eventuali varianti introdotte dovranno essere conformi al PSC.
5. Art. 1.1.8. Organizzazione delle norme e prevalenza delle norme di tutela sulle norme di ambito
In merito al richiamo alle disposizioni di POC presente nel comma 2, si valuti la possibilità di riformulare il testo della norma in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" della L.R. 24/2017 e ai contenuti della relativa Circolare "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)" (PG/2018/0179478 del 14/03/2018).
Analogamente si verifichi l'opportunità di rivedere i contenuti del restante articolato normativo (Parte I, Parte II e Parte III) rispetto alle disposizioni regionali sopra citate in merito agli strumenti urbanistici comunali che possono essere adottati e approvati durante la frase transitoria.
6. Art. 5.1 Aree individuate dallo studio di microzonazione comunale che richiedono approfondimenti sismici di terzo livello
Il titolo non pare coerente con i dispositivi contenuti nell'articolo stesso che sembrano trattare tematiche sismiche di altra sfera di pertinenza (il "terzo livello" di approfondimento allude alle fasi

pianificatorie di uno strumento urbanistico, mentre i contenuti dei commi dell'articolo riguardano aspetti attuativi). Si chiede quindi di provvedere alle necessarie correzioni, tenendo presente che eventuali elementi innovativi significativi potranno essere introdotti nel testo normativo solo adempiendo agli obblighi di pubblicità della variante. Considerato che la normativa sismica in campo edilizio è stata recentemente rivista sia a livello nazionale (si veda DPR 380/2001 e relativi decreti attuativi) che regionale (si vedano le correlate delibere di Giunta, emanate in attesa di una specifica revisione della LR n. 19/2008) e che all'ambito comunale non sono demandate specificazioni di sorta in merito ai profili tecnici degli approfondimenti di terzo livello (come confermato dalle recenti DGR n. 476/2021 e DGR n. 564/2021), si suggerisce di trasformare l'articolo in norma di rinvio alle disposizioni sovracomunali di riferimento.

7. Art 6.1 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO – COM-
POSIZIONE, NOMINA, CRITERI E REQUISITI, FUNZIONAMENTO

6 COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO

La L.R. 24/2017 introduce, come risaputo, un nuovo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale denominato PUG che, al momento della sua approvazione, andrà a sostituire i precedenti piani urbanistici (compreso il RUE) comunali. Si ritiene, pertanto, non opportuno introdurre, nel presente articolo, riferimenti al PUG.

Norme tecniche RUE Parte III (Norme Urbanistiche)

8. Art. 2.1.3. CS - Centri storici e nuclei storici di antica formazione

Il testo dell'articolo contiene delle abbreviazioni, quali: MA e RU, che non sono riportate nell'elenco delle abbreviazioni posto a pag. 7 del corpo normativo. Si elimini la suddetta difformità.

9. Art. 2.1.6. Classificazione degli edifici nei sub-ambiti ES

La genericità del testo normativo di cui al comma 4, non permette di comprendere se le nuove disposizioni sono riferite agli edifici di cui al precedente comma 3 oppure a quelli di interesse storico-architettonico o testimoniale rispetto ai quali la disciplina particolareggiata del RUE ne prevede la conservazione e il recupero. Si ritiene, pertanto, necessaria la riformulazione del comma 4 oggetto di Variante.

10. Art. 2.2.3. Interventi ammessi negli ambiti AUC

Occorre modificare la seguente indicazione: "si applica l'art. P1 1.18 del presente RUE.", esplicitando meglio a quale documento ci si riferisca con la sigla P1. Ad esempio: "si applica l'art. 1.18 del REGOLAMENTO EDILIZIO PARTE I -DEFINIZIONI."

11. Art. 2.4.1. Ambiti per attività produttive: definizione

Occorre indicare nell'elenco degli "Ambiti specializzati per attività produttive" evidenziati nel presente articolo del RUE, tutti gli ambiti individuati nella cartografia di piano (Tav. 1a - Ambiti e trasformazioni territoriali) ed in particolare gli: APC 3, APC 4, e APC 5.

12. Art. 2.4.3. Interventi ammessi

All'interno del comma 5 del presente articolo, occorre definire con precisione a quale "Ambito specializzato per attività produttive" si applica la norma.

13. Art. 2.6.1 Articolazione del territorio rurale

All'interno del comma 1 si ritiene opportuno, per una migliore comprensione della norma, richiamare con precisione gli articoli di PSC a cui nel testo si fa riferimento, come correttamente è stato fatto con l'"Ambito agricolo periurbano" che richiama l'art. 7.5 del PSC.

14. Art. 2.6.2 Prescrizioni per gli interventi negli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale – AVN

Il comma 10 dove si dispone che "All'interno dell'alveo fluviale a ridosso dell'urbanizzato in corrispondenza delle attrezzature collettive del Parco degli Alpini, in periodo estivo è ammessa la realizzazione di strutture temporanee ad uso ricreativo", non può confrontarsi con il complesso normativo valevole per la fascia fluviale A, nella sua articolazione in Zone A1, A2 e A3, facente capo al PTCP (con valore di PAI), a cui si aggiungono dal 2016 le mappature del cosiddetto "Piano Alluvioni" (PGRA dell'Autorità di bacino distrettuale) con la relativa disciplina dettata dalla DGR n. 1300/2016. Occorre pertanto eliminare il comma citato, che potrebbe peraltro costituire un'inammissibile eccezione a dette normative di riferimento.

SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE

15. DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA

Come ulteriore contributo al procedimento, anche in merito alla normativa regionale sopravvenuta, si segnala quanto segue: si osserva che l'elaborato RUE - DEFINIZIONI non risulta aggiornato rispetto alla normativa vigente in materia di definizioni tecniche uniformi e disciplina d'intervento. Occorre, pertanto, procedere ad una revisione complessiva dell'elaborato sulla base delle modifiche introdotte dalla L. R. 14/2020 "MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76" e per quanto concerne le DTU, le novità introdotte o modificate rispetto alle previgenti, in recepimento delle definizioni uniformi nazionali di cui all'intesa di Conferenza unificata 20/10/2016.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 968/2021 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON
CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI RIVERGARO, ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 31.7.2020. FORMULAZIONE
DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA
L.R. N. 20/2000, NONCHE' DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.
19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 07/07/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 73 del 09/07/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI RIVERGARO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 31.7.2020. FORMULAZIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 09/07/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale